LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 23 MARZO 1902

alla proposta dell'onorevole ministro di ritirare quell'ultima parte?

Lucchini Luigi. Perfettamente.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 14, modificato d'accordo tra il Governo, la Commissione ed i proponenti di emendamenti e così concepito:

- « Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a cinquanta lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.
- « Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.
- « Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento prevedute nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.
- « In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.
- «Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898. n. 350. »

Chi l'approva si compiacia di alzarsi. (È approvato).

## Art. 15.

« Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. »

A questo articolo l'onorevole Cabrini ed altri propongono la seguente sostituzione:

« Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria, si potrà, salvo nel caso di recidiva, far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore vole ministro di grazia e giustizia.

Cabrini. Ritiro il mio emendamento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Gli emendamenti proposti a questo articolo sono pressochè identici nel loro contenuto, eccettuato l'emendamento Lucchini. Quello dell'onorevole Majno ha il vantaggio di precisare meglio che l'eccezione alla facoltà di comporre la contravvenzione si riferisce solo alla recidiva specifica e non alla recidiva generica. Ma egli spero converrà con me che non è qui il caso di derogare ai principii consacrati dal Codice penale, i quali non pongono la recidiva come uno ostacolo all'oblazione volontaria, e siccome l'emendamento dell'onorevole Lucchini esclude tale eccezione, per questo mi pare sia preferibile agli altri e lo accetto.

Presidente. L'onorevole Faranda insiste nel suo emendamento?

Faranda. Per ciò che concerne l'aggiunta con la quale la facoltà dell'oblazione rimane anche nei casi di recidiva o reiterazione consento a ritirare la mia proposta, mentre la mantengo per gli altri punti.

Voci. Ma è lo stesso!

Faranda. No! la differenza sta in ciò: che mentre nel progetto della Commissione la facoltà dell'oblazione si perde dopo aperto il dibattimento, col mio emendamento essa si conserva sino alla pronuncia della sentenza.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Qualora alla Camera piacesse accettare l'emendamento Faranda si potrebbe in quello dell'onorevole Lucchini sostituire le parole: « prima della sentenza » alle altre: « prima dell'apertura del dibattimento. »

Faranda. Benissimo. Inoltre io proporrei di mettere invece delle parole: « far cessare il corso dell'azione penale » le parole: « far estinguere l'azione penale. »

Dobbiamo lasciare la facoltà dell'oblazione sino a che non è pronunziata la sentenza perchè possono esserci moltissimi casi in cui, avuto anche riguardo alla qualità delle persone che incorrono nella contravvenzione, l'accusa è fatta nota solo al momento del dibattimento e non prima. In tali casi bisogna rendere effettiva e reale la facoltà di fare l'oblazione.

Del resto l'usare la frase: « apertura del dibattimento » significherebbe dar luogo a quelle dubbiezze e contestazioni che essa già tante volte ha occasionato; è quindi